

Repubblica Italiana

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE
E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

S.P. 3

L'anno **duemilatredici (2013)**, il giorno Uno (1) del mese di
Ottobre, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in
Portomaggiore (Ferrara), Piazza Umberto I, n. 5, c.a.p.44015,
con la presente convenzione, tra i Signori:

ANTONIO FIORENTINI Sindaco del Comune di **ARGENTA**, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
consiliare n. 75 del 23.09.2013 - Codice Fiscale 00315410381;

ANDREA MARCHI Sindaco del Comune di **OSTELLATO** autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
consiliare n. 52 del 26.09.2013 - Codice Fiscale
001424300388;

NICOLA MINARELLI Sindaco del Comune di **PORTOMAGGIORE**,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
deliberazione consiliare n. 37 del 26.09.2013 - Codice
Fiscale 00292080389;

ANTONIO FIORENTINI Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLI E
DELIZIE**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

con deliberazione consiliare Unione n. 13 del 30.09.2013 -
Codice Fiscale 93084390389;

PREMESSO:

- **che** con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- **che** in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
- **che**, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici

Handwritten initials: P, A, M

(Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;

- **che** l'art. 5 dello Statuto dell'Unione "Funzioni dell'Unione", modificato, recita: "1. All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.

2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,
- Sportello Unico per le Attività Produttive,
- Gestione delle risorse umane,
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione.

3. Entro l'01.01.2014 saranno conferite all'Unione - in conformità alle previsioni contenute nella L.R. 21 del 21.12.2012, le seguenti ulteriori funzioni:

Handwritten signature/initials

➤ Protezione civile

➤ Servizi sociali.

4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:

- o Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
- o Le finalità
- o Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
- o Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
- o I rapporti finanziari tra gli enti
- o I reciproci obblighi e garanzie
- o La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.
- o Le conseguenze finanziarie (anche di carattere



sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.

Handwritten signature

5. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni."

- **che** con deliberazioni n. 75 in data 23.09.2013 del Consiglio comunale di Argenta, n. 52 del 26.09.2013 del Consiglio comunale di Ostellato e n. 37 del 26.09.2013 del Consiglio comunale di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione "Sportello Unico delle Attività Produttive";

- che l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n...del 30.09.2013;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina il conferimento da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione Valli e Delizie (nel proseguo denominata per brevità "Unione") della funzione Servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 2 - Funzioni trasferite

1. Le funzioni conferite sono quelle afferenti lo Sportello Unico per le Attività Produttive (amministrative, informative e di sviluppo del territorio), così come definite dalle norme nazionali e regionali di riferimento.

2. Nell'ambito dei procedimenti gestiti lo Sportello unico per le attività produttive svolge, a titolo meramente esemplificativo le seguenti attività:

- assolve il ruolo, secondo le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'M. A.' with a large flourish.


abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, come disposto dal D.p.r. 160 del 7 Settembre 2010.

- coordina le singole fasi del procedimento e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
- costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
- gestisce i procedimenti amministrativi nelle modalità telematiche previste dalle norme nazionali e regionali di riferimento attraverso la piattaforma telematica Regionale "SUAP on line", condividendo la banca dati della conoscenza di cui alla DGR 431/2010 e la successiva DGR 1472/2010. In questo contesto il



servizio conferito di SUAP aderisce al progetto provinciale "SUAP - Fe on line" condiviso con la regione Emilia Romagna.

- ricopre il ruolo di mediatore "inter-istituzionale" nello svolgimento delle prassi procedurali quando sono coinvolti diversi enti terzi;
- monitora i tempi di rilascio delle autorizzazioni, titoli abilitativi e/o pareri comunque denominati;
- attivazione e coordina la conferenza dei servizi, ove previste o necessarie;
- gestisce le banche dati relative alle autorizzazioni, titoli abilitativi e pareri rilasciati;
- provvede all'applicazione uniforme della normativa di settore secondo il progetto regionale di condivisione della banca dati telematica "SUAP on line" e quanto definito dal Coordinamento Provinciale SUAP-FE;
- eroga servizi alle imprese finalizzati alla massima semplificazione delle procedure;
- sottoscrive protocolli d'intesa e/o accordi operativi con altri soggetti esterni alle amministrazioni firmatarie, che possono essere coinvolti nei procedimenti per la definizione dei tempi, l'individuazione della documentazione necessaria e dei responsabili e delle procedure da adottare;



- offre un servizio di informazione sulle opportunità comunitarie, nazionali, regionali e/o locali di finanziamento dei diversi settori economici;

3. Il SUAP si propone anche come gestore dei servizi di marketing territoriale; in questa fase attuativa del conferimento delle funzioni assume anche la gestione amministrativa e tecnica dell'Antica Fiera di Portomaggiore.

Art. 3 - Finalità

1. La gestione dello Sportello Unico per le attività produttive in capo all'Unione costituisce lo strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

2. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.


Art. 4 - Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione

1. L'organizzazione del servizio in capo all'Unione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;

- b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e. standardizzazione delle procedure attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici territoriali (Regione, Provincia, CCIAA, ecc..);
- f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'utilizzo della firma elettronica e della PEC ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
- g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate all'articolo 2 del presente atto, fino ad allora gestite dai Comuni conferenti, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi sussistenti nei

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

confronti di soggetti terzi all'atto del conferimento della funzione.

3. Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 2 del presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. L'Unione subentra nei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del conferimento della funzione.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un Ufficio Unico la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente convenzione.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 8 della presente convenzione.

6. Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, compresi gli atti aventi natura regolamentare e gli atti aventi valenza programmatica.



7.L'Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un'amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all'interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria.

8.Ai sensi dell'art. 31 comma 1 dello Statuto dell'Unione fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione, ad esclusione del Regolamento di contabilità, del Regolamento dei controlli interni e del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive o di governo, per i quali si applicano i regolamenti in vigore presso il Comune di Argenta. All'atto dell'approvazione della presente convenzione, l'Unione si è già dotata di un proprio regolamento di contabilità.

Art. 5 - Dotazione organica

1.La dotazione organica del Servizio, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione con

Handwritten signature and initials in the right margin, consisting of a large 'D' and 'M'.

provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti.

2. I Comuni conferenti comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, necessario allo svolgimento dei compiti trasferiti.

3. Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.

Art. 6 - Competenze del Dirigente

1. Il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive è incaricato con atto del Presidente dell'Unione.


2. Al Dirigente del Servizio sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, ossia la direzione ed il coordinamento generale del Servizio ed in

particolare, sia pure a titolo esemplificativo, al medesimo spetta:

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività inerenti le funzioni conferite di cui all'articolo 2;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del Servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli Organi di governo dell'Unione;
- coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- mantenere i rapporti con i Dirigenti/Responsabili dei servizi interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;



- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- assicurare l'osservanza degli adempimenti in tema di "Amministrazione trasparente" relativamente al proprio Servizio;
- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;
- esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, esercitare le attività di controllo della regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bi del D. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Conferire gli incarichi di posizione organizzativa;
- Partecipare a Conferenze di servizi;
- partecipare quale componente alle delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata integrativa dei singoli enti compresa l'Unione e nei processi di confronto con le organizzazioni sindacali.
- mantenere e garantire i rapporti istituzionali per lo SUAP con il coordinamento provinciale (Ambiti SUAP della Provincia di PR), la RER e gli Enti esterni (AUSL, ARPA, Provincia, VVF, ecc.).

Art. 7 - Flussi informativi e forme di consultazione

1.L'Ufficio Unificato dello Sportello Unico per le Attività Produttive adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.

2.Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Dirigente fornisce ai referenti comunali, che verranno individuati con apposito atto dai singoli Comuni, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità normative di interesse trasversale all'Unione ed ai Comuni, nelle materie oggetto di conferimento all'Unione.

3.L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti dal Consiglio dell'Unione e dalla Giunta dell'Unione.

4.Viene assicurata, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa, dal Regolamento di contabilità dell'Unione e dalla presente convenzione. In particolare, l'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette agli stessi:

Handwritten initials and a symbol, possibly "M.A." and a circle with a dot.

- a) schemi del bilancio di previsione dell'Unione, entro i termini stabiliti dall'art. 8 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
- b) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione/piano delle performance dell'Unione subito dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti;
- c) proposte di delibera aventi ad oggetto variazioni al bilancio dell'Unione che incidano sulle risorse a carico dei Comuni aderenti, entro i termini previsti dall'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
- d) proposta di delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL entro il 30 settembre di ogni anno, qualora essa incida sui bilanci dei Comuni aderenti, entro i termini stabili dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Unione;
- e) proposta di delibera avente ad oggetto la variazione di assestamento generale del bilancio da approvarsi entro il 30 novembre di ogni anno, qualora essa incida sulle risorse a carico dei Comuni aderenti entro i termini previsti dall'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Unione.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'A. D.' with a flourish below it.

5. Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni.

6. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra i servizi dell'Unione ed i servizi dei Comuni, con particolare riferimento ai servizi economico-finanziari, è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di contabilità dell'Unione e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti dell'Unione o dei Comuni oppure su richiesta dei Segretari generali dell'Unione e dei Comuni.

Art. 8 - Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente alle spese di personale necessarie all'esercizio della funzione, è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Per l'anno 2013 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2011 nei Comuni aderenti:

- Argenta - popolazione al 31/12/2011: 22.553 - 54,47%
- Ostellato - popolazione al 31/12/2011: 6.487 - 15,67%

- Portomaggiore - popolazione al 31/12/2011: 12.361 -
29,86%

2. Le **ulteriori spese dirette** sostenute per il funzionamento e per la gestione del servizio SUAP, saranno previste nel bilancio dell'Unione e ripartite tra i Comuni conferenti applicando congiuntamente e in egual misura **il criterio della popolazione residente** al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento ed il criterio del **numero delle imprese (unità locali attive)** al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Le unità locali d'impresa attive al 31.12.2011 sono le seguenti:

- a. Argenta - unità locali d'impresa attive al
31/12/2011: 2065 - 54,39%
- b. Ostellato - unità locali d'impresa attive al
31/12/2011: 626 - 16,49%
- c. Ostellato - unità locali d'impresa attive al
31/12/2011: 1106 - 29,13%

3. Sono fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica. Per particolari spese, progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. In

particolare, le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio di uno dei Comuni aderenti all'Unione, relative a procedimenti giurisdizionali in corso al momento del conferimento della funzione dai Comuni all'Unione, saranno posti a carico del Comune interessato.

4.L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.

5.L'Unione comunica la quota di spese per ciascun Comune, anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi.

6.I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni conferite all'Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a

Handwritten signature and initials in the right margin.

progetti, interventi, investimenti che dovrà attuare l'Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni. L'Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i contributi introitati successivamente al conferimento della funzione all'Unione, ma riferiti a progetti, interventi ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi.

Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso

1. In considerazione della indispensabilità dei servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo, al funzionamento dell'ente locale Unione, l'efficacia della presente convenzione decorre dall'1 ottobre 2013 ed ha durata pari a quella dell'Unione stessa.

Art. 10 - Tutela dei dati e sicurezza

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza dei servizi oggetto della presente convenzione,



procede alla nomina dei Responsabili del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito dei servizi di supporto devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone

opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

Art. 11 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 13 - Regime di imposta di bollo e di registro


1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Comune di Argenta

Fiorentini Antonio




Per il Comune di Ostellato

Marchi Andrea



Per il Comune di Portomaggiore

Minarelli Nicola



Per l'Unione Dei Comuni "Valli e Delizie"

Fiorentini Antonio

